

Obbligo di copertura per i depositi aperti per il colaticcio

A partire dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l'obbligo di dotare di una copertura i depositi per i concimi aziendali liquidi (cisterne del colaticcio). Questa nuova norma **non** tocca i depositi di concimi aziendali solidi (letamai).

La misura si inserisce tra le nuove norme di protezione dell'aria con lo scopo di limitare le emissioni di ammoniaca e di odori in campo agricolo (cfr. Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico OIA, Allegato 2, cifra 551) e sarà inserito tra i punti di controllo delle aziende agricole a partire da quest'anno. Se al momento del controllo un deposito dovesse risultare fuori norma, per l'agricoltore è prevista una sanzione di CHF 300. Si raccomanda quindi di attivarsi il più presto possibile per adeguare eventuali depositi aperti alle nuove norme.

Come chiarito nel documento "Costruzioni rurali e protezione dell'ambiente" pubblicato da UFAM e UFAG nel 2021 (Cap. 4.2.2, pagina 33), **gli impianti per il deposito e il trattamento di colaticcio**, al fine di limitare gli scambi d'aria e la conseguente fuoriuscita di sostanze volatili, **vanno dotati di una copertura permanentemente efficace**. Sono considerate tali le **costruzioni fisse o le lamine galleggianti** (cfr. Fig. 1). Non sono invece adatte le coperture galleggianti naturali o gli strati di trinciato di paglia. Le aperture della copertura per permettere le operazioni di riempimento, aspirazione e miscelazione del colaticcio devono essere ridotte al minimo, ossia non devono risultare superiori al 6% della superficie della base del deposito.



Fig. 1 Esempi di coperture (Fonte: Kohli AG) – da sinistra: copertura fissa "stile tenda"; copertura a lamina galleggiante; copertura fissa con elementi di Beton

Per la realizzazione di una copertura fissa su un deposito già esistente è possibile richiedere un finanziamento all'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione agricola, che può accordare un aiuto fino ad un massimo del 50% dei costi riconosciuti e sussidiabili. L'erogazione di questi aiuti va valutata per ogni singolo caso e su presentazione di un regolare permesso di costruzione.

Considerando che la progettazione e la realizzazione della copertura di un impianto aperto può richiedere un certo tempo, è possibile chiedere per iscritto una deroga alla sanzione prevista in caso di controllo presso la Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). Quest'ultima può concedere un termine di risanamento vincolante durante il quale si beneficia della deroga alla sanzione.

Per informazioni più dettagliate è possibile contattare Tiago Ernst dell'Ufficio della consulenza agricola (091 814 35 53, tiago.ernst@ti.ch).

Articolo apparso sull'Agricoltore Ticinese del 18.2.2022